

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☒ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ufficio Pianificazione Territoriale**

NULLA OSTA DEL PARCO
(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

n. 4 del 17.02.2026

Richiedente: Acquabianca Marmi s.r.l.

Comune: Minucciano (LU)

**Oggetto: Cava Campaccio - Realizzazione di variante non
sostanziale al progetto di coltivazione**

Il Responsabile Ufficio Pianificazione territoriale

In riferimento alla richiesta della ditta **Acquabianca Marmi srl** pervenuta al Parco in data 15.12.2025, protocollo n. 5436, tramite il SUAP del Comune di Minucciano, relativa agli interventi di modifica non sostanziale al progetto di coltivazione della Cava Campaccio nel Comune di Minucciano;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area contigua di cava, come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l'intervento proposto, per quanto previsto dall'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 risulta non sostanziale e pertanto non deve essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

- il progetto non determina un cambiamento di localizzazione;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di dimensione;
- il progetto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto;

Verificato che l'intervento in oggetto, per quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 7 aprile 2022 e per quanto valutato dall'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica del Parco risulta non sostanziale, pertanto non è da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

1. le modifiche proposte risultano non sostanziali ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come sopra meglio specificato;
2. le modifiche proposte sono relative ad un progetto di escavazione che ha già ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale ancora in corso di validità temporale e non prevedono lavorazioni che superano tale termine di validità;
3. i quantitativi di escavazione complessivi previsti sono inferiori al 5 % del volume per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale e comunque non superiori a 3.000 mc;

Dato atto che resta valida la pronuncia di compatibilità ambientale n. 8 del 19.05.2022, rilasciata dal Parco;

Visto il parere favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 17.02.2026;

Visto il versamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dall' art. 123 della L.R. 30/2015, di euro 2.500, effettuato in data 14.11.2025;

DETERMINA

di rilasciare **alla ditta Acquabianca Marmi srl con sede legale in Minucciano, fraz. Gramolazzo, Via Primo Tonini 84, p.iva e c.f. 01938670468**, il Nulla Osta ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo della Pronuncia di Valutazione di Incidenza di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente agli interventi di modifica non sostanziale al progetto della Cava Campaccio, Comune di Minucciano (LU) come descritti nella documentazione allegata alla domanda pervenuta in data 15.12.2025, protocollo n. 5436 tramite il SUAP del Comune di Minucciano;

di rendere noto che il presente Nulla osta si limita ad approvare la variante non sostanziale restando valide tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 8 del 19.05.2022, rilasciata dal Parco;

di stabilire che il rilascio del presente Nulla osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente e al SUAP del Comune di Minucciano copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il responsabile Ufficio Pianificazione territoriale
dott.ssa Isabella Ronchieri